



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GARANZIA FINANZIARIA PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI GENOVA – SCARPINO.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	3
ART. 2 – IMPORTO PREMIO A BASE DI GARA	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE.....	3
ART. 4 – OBBLIGO DI INFORMAZIONE DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE AGGIUDICATARIA.....	3
ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 6 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	4
ART. 7 – RINVIO ALLE LEGGI	5
ART. 8 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012	5
ART. 9 – PRIVACY	5
ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO	5
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI	6
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 13 – BROKER INCARICATO	7
ART. 14 - FORO COMPETENTE	8

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente appalto ha per oggetto la stipulazione di una polizza fideiussoria trentennale a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla gestione post-operativa della discarica di Genova - Monte Scarpino, sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

La garanzia oggetto di affidamento avrà durata fissa di anni 30 (trenta) a partire dalle ore 00:00 del giorno 8 febbraio 2017 con scadenza alle ore 24:00 del giorno 07 febbraio 2047. Decorso tale periodo la garanzia resterà in vigore per ulteriori 6 mesi al solo fine dei controlli, dopodichè cesserà efficacia e validità.

La polizza dovrà garantire un massimale pari ad € 47.156.023,00.=

L'Ente Garantito è la Provincia di Genova – Direzione Ambiente, ambiti naturali e trasporti servizio acqua e rifiuti, ferma restando la possibilità che a seguito della costituzione della Città Metropolitana o dell'entrata in vigore di ulteriori e diverse disposizioni legislative l'attuale Ente garantito possa mutare nel periodo di validità della garanzia.

ART. 2 – IMPORTO PREMIO A BASE DI GARA

Il premio massimo totale posto a base di gara è fissato in complessivi € 10.000.000.= (€ diecimilioni) comprensivi di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo per la durata della polizza.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

Allegata al presente Capitolato Speciale è inserita la Scheda Tecnica relativa alla garanzia fideiussoria (Allegato A). Quanto indicato nella scheda tecnica allegata costituisce inderogabilmente quanto richiesto dal punto di vista tecnico, per cui le condizioni ivi contenute non potranno essere modificate, né potranno essere offerte in gara soluzioni diverse, anche se migliorative.

Il contratto assunto con la presente gara potrà essere sottoposto a revisione, dietro accordo tra le parti, esclusivamente in caso d'eventuali nuove normative regolamentanti questa tipologia di rischio.

ART. 4 – OBBLIGO DI INFORMAZIONE DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE AGGIUDICATARIA

Stante la natura della prestazione oggetto di affidamento, A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a fornire su esplicita richiesta scritta della Compagnia di Assicurazione aggiudicataria, in corso di vigenza della garanzia fideiussoria, e per tutta la durata della stessa:

- (i) bilancio approvato e depositato
- (ii) qualsiasi mutamento della propria compagine sociale;
- (iii) eventuali operazioni di cessione totale o parziale, ovvero affitto, della propria Azienda;
- (iv) eventuali accordi di ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- (v) provvedimenti di modifica all'autorizzazione di cui in premessa, oltre ad eventuali altre decisioni adottate dall'autorità competente;

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione della garanzia fideiussoria di cui alla Scheda Tecnica (di seguito, per brevità, anche "Contratto") tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria (di seguito, per brevità, anche "Parti"), avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., il contratto sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale del Contratto che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.P.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del Contratto e del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo (ove dovute) relative alla stipula del contratto, pertanto all'atto della stipula stessa la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 16,00.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale e sulla specifica tecnica ad esso allegati oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., così come espressamente disposto dall'art. 34 comma 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 6 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, la Compagnia aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In riferimento alla cauzione definitiva si precisa che qualora i concorrenti optassero per la polizza fidejussoria, la stessa dovrà essere stipulata con altra Compagnia di Assicurazione.

ART. 7 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 163/06 e s.m.i e del d.P.R. 207/10 e s.m.i.), nonché al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

ART. 8 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il “codice etico” di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.

ART. 9 – PRIVACY

La Compagnia di Assicurazione aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

In considerazione del fatto che la polizza verrà formalizzata in data antecedente la data di effetto, i pagamento avverranno con le seguenti scadenze:

- 10% del premio offerto, all’atto del rilascio del documento di polizza che dovrà avvenire nei termini di cui al precedente articolo 5;
- 90% del premio offerto, alla data di effettivo efficacia della garanzia che è fissata per le ore 00.00 del giorno 08/02/2017.

I pagamenti avverranno comunque subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà in danno del prestatore del servizio nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- f. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- g. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- h. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto.

In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

ART. 13 – BROKER INCARICATO

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società Assicuratrice. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto dei pagamenti del premio (come indicati al precedente art. 10), effettuato dallo stesso Broker, alla Società e sarà pari al 1,30% del premio stesso. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.